

**Pietro Giannone, un martire della libertà di pensiero,  
nel terzo centenario dell'inizio delle sue sventure**

*di Riccardo Conte*

*avvocato del Foro di Milano*

Lo scritto ricorda la tragica vicenda dell'avv. Pietro Giannone (1676-1748), uno dei massimi esponenti del pensiero giurisdizionalista, che, per le critiche rivolte nelle sue opere, sul piano storico, filosofico e teologico, all'Istituzione ecclesiastica, fu perseguitato dall'Inquisizione romana e trascorse gli ultimi 12 anni della sua vita in carceri piemontesi.

Sommario: 1. Cenni sulla vita di Pietro Giannone – 2. L'opera incompiuta de *Il Triregno* – 3. Considerazioni finali.

### **1. Cenni sulla vita di Pietro Giannone**

Trecento anni fa, nel marzo 1723, a Napoli, un insigne giurista di 47 anni, l'avv. Pietro Giannone, pubblicò un'opera destinata ad una vasta eco in Europa, *L'Istoria civile del Regno di Napoli*<sup>1</sup>. In essa l'Autore illustra lo sviluppo nel corso dei secoli delle due grandi istituzioni dello Stato e della Chiesa, evidenziando come la seconda, «affermandosi come unica forza politica superstita dopo la crisi di Roma, aveva approfittato largamente di questo ruolo per acquistare sempre maggiori ricchezze, creando e rafforzando una gerarchia che non solo non era contemplata nel messaggio evangelico, ma che tendeva ad aumentare sempre più il suo potere a danno degli stati e dei popoli»<sup>2</sup>.

L'opera s'inseriva nel filone del pensiero giurisdizionalista, corrente di pensiero che ebbe il suo pieno sviluppo nel periodo storico tra la Controriforma e la Rivoluzione francese<sup>3</sup>, pur trovando precursori nel pensiero medioevale<sup>4</sup> (si pensi a Marsilio da Padova) ed epigoni lungo tutto il secolo XIX<sup>5</sup>, e propugnava un controllo da parte del

---

<sup>1</sup> Dell' *Istoria* esistono diverse edizioni. I riferimenti che farò in questo scritto sono relativi all'edizione pubblicata, a cura di A. Marongiu, da Marzorati Editore di Milano nel 1972 in sette volumi per 2660 pagine.

<sup>2</sup> Ricuperati, *Giurisdizionalismo, deismo, libero pensiero: Pietro Giannone e Alberto Radicati di Passerano*, in Carpanetto-Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, Bari, 2008, 136.

<sup>3</sup> Cfr. Jemolo, (voce) *Giurisdizionalismo*, in *Enc. del Diritto*, vol. XIX, Milano, 1970, 185 e segg., spec. 186. Giurisdizionalisti furono anche ecclesiastici (basti pensare, nel Seicento, a Paolo Sarpi, al vescovo di Spalato De Dominis e, nel Settecento, al vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci) interessati alla riforma della Chiesa, ma convinti che essa non potesse che provenire dall'esterno dell'Istituzione. Gli storici (cfr. Guerci, *Le strutture ecclesiastiche e la vita religiosa*, in AA.VV., *La Storia* – 9. *L'età dei lumi*, Torino-Roma, 2004, 365 e segg., spec. 366) evidenziano che cattolici erano personaggi politici come Maria Teresa d'Austria, il figlio Giuseppe II, Carlo III di Borbone (prima re di Napoli dal 1735 al 1759 e poi re di Spagna), uomini politici come il toscano Bernardo Tanucci (ministro del regno di Napoli sotto Carlo III, Ferdinando IV fino al 1776): tutti protagonisti di politiche giurisdizionaliste del sec. XVIII, che da alcuni di loro hanno preso il nome (si pensi al termine «giuseppinismo», che contraddistingue la politica ecclesiastica dell'imperatore austriaco).

<sup>4</sup> Cfr. Piola, (voce) *Giurisdizionalismo*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VII, Torino, 1965, 983 e segg.

<sup>5</sup> In Italia, nel sec. XIX, furono giurisdizionalisti, tra gli altri, uomini politici di primo piano, quali Francesco Crispi, Ruggero Bonghi, Pasquale Stanislao Mancini (cfr. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione a Giovanni XXIII*, Torino, 1974, 33). Ispirate dal pensiero giurisdizionalista furono in Piemonte le famose Leggi Siccardi del 1850 [cfr. Bertola, (voce)

Sovrano sulle istituzioni religiose nel suo territorio, anche al fine di una riforma dei costumi ecclesiastici<sup>6</sup>, contrapponendosi all'opposta pretesa del papato di supremazia sul potere temporale<sup>7</sup>.

Come gli aveva pronosticato Gaetano Argento, alto magistrato del viceregno napoletano e suo maestro nella professione forense (Giannone aveva esercitato l'attività di avvocato anche con successo<sup>8</sup>), con quest'opera egli «si era messo in capo una corona, ma di spine, sottintendendo così che se da una parte era diventato il riferimento di punta dei giurisdizionalisti napoletani, sarebbe stato anche ed inevitabilmente il bersaglio più evidente delle polemiche curiali»<sup>9</sup>.

Pronostico non difficile, se si tien conto che, dei 40 libri da cui è composta l'opera, pochi sono quelli il cui capitolo finale non è dedicato alla «polizia ecclesiastica», facendo riferimento allo «stato compassionevole» della Chiesa, all'«orribile disordine», al «caos d'empietà»<sup>10</sup> e non si punti il dito accusatore contro l'accumulazione di ricchezze di ecclesiastici e monaci, anche mercé forme di superstizione, a cui conseguiva «un gran rilasciamento» dei costumi<sup>11</sup>. Ed infatti, dopo la pubblicazione dell'opera, tale fu il clima di ostilità che proveniva dagli ambienti ecclesiastici<sup>12</sup>, che Giannone, temendo per la sua vita, i primi di maggio, fu costretto a fuggire da Napoli e a riparare a Vienna, con la speranza di trovare la protezione dell'imperatore (a cui l'*Istoria* era dedicata) e di ottenere qualche incarico pubblico che gli consentisse di rientrare in Patria sotto adeguata tutela istituzionale.

---

*Chiesa e Stato*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1959, 190 e segg., spec. 195], che colpivano i privilegi del foro ecclesiastico e del diritto di asilo e che introducevano la necessità dell'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni e l'accettazione di donazioni da parte degli enti ecclesiastici, e nel Regno d'Italia le famose Leggi delle Guarentigie (cfr. Ragionieri, *La Storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, vol. IV, tomo 3, Torino, 1976, 1708 e segg.).

<sup>6</sup> Tra le riforme politiche auspiccate dai giurisdizionalisti vanno ricordate quelle tendenti ad intaccare le *immunità ecclesiastiche* [sia *locali* (afferenti, cioè, al diritto di asilo), sia *reali* (concernenti l'esenzione dalle imposte), sia *personali* (riguardanti l'esclusione del potere giurisdizionale civile su soggetti appartenenti al clero)], i *benefici economici* (con esportazione di ricchezze verso lo Stato Pontificio – sul punto cfr. Rao, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, 1983, 41 e segg.), le modalità, presupposti e conseguenze delle *censure ecclesiastiche*, e, *in primis*, delle scomuniche, nonché i limiti della potestà episcopale sugli Ordini religiosi regolari (sul punto cfr. Jemolo, *op. cit.*, 188). Sulle tematiche giurisdizionaliste e sul fine di riforma della Chiesa, si veda, oltre agli scritti già menzionati di Ricuperati, Jemolo, Guerci e Piola (v. note 2, 3 e 4), Jemolo, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del seicento e del settecento*, Torino, 1914, 1 e segg. Si veda, inoltre, l'efficace sintesi nel volume del toscano Amidei, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, Amsterdam (luogo di edizione apparente; quello reale dovrebbe essere Firenze), 1783, 1 e segg.

<sup>7</sup> Da segnalare che Cavour, nel terzo dei tre discorsi che dedicò alla questione, nel discorso del 9 aprile 1861 davanti al Senato, se affermò che le politiche giurisdizionaliste di Austria, Toscana e Napoli si ponevano in contrasto «con i grandi principii di libertà», tuttavia precisò: «... a giustificazione di questi governi, conviene tener conto delle relazioni nelle quali si trovavano rispetto alla Corte di Roma. Investita del potere temporale, la Corte di Roma, ricordando e rimpiangendo un potere che esercitava nei tempi di mezzo, l'influenza che essa credeva in diritto di esercitare sugli altri Stati di Europa, non poteva essere trattata con quella larghezza colla quale si tratterebbe un potere puramente spirituale. Quindi, ..., se noi dobbiamo dichiarare non più conformi allo spirito dei tempi quelle dottrine Giuseppine e Leopoldine, *dobbiamo però riconoscere come gli autori delle medesime fossero pienamente giustificati ad operare quelle leggi, non dirò come armi di guerra, ma come armi di difesa*» (Cavour, *Discorsi su Stato e Chiesa*, Soveria Mannelli, 2011, 149: l'evidenziazione in corsivo è mia).

<sup>8</sup> Cfr. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Napoli, 1970, 128 e segg.

<sup>9</sup> Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone*, Firenze, 2001, 12 e segg.

<sup>10</sup> Sono espressioni che riprendo – a mo' d'esempio – dal cap. V del libro VII dell'*Istoria*, vol. II, 182.

<sup>11</sup> Sempre a mo' d'esempio: l'espressione è ripresa dal § 1 del cap. XII del Libro X dell'*Istoria*, vol. II, 374.

<sup>12</sup> Sul clima di tensione creatosi v. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di Bertelli, Milano, 1960, 66 e segg.

L'imperatore gli conferì una modesta pensione, ma le attese di Giannone di ricevere incarichi pubblici e tornare a Napoli andarono deluse: l'imperatore evidentemente non voleva entrare in contrasto con la Santa Sede, che considerava Giannone un pericoloso nemico<sup>13</sup>.

Nel 1731 Giannone iniziò a lavorare al libro *Il Triregno*, un'opera definita «una delle voci più significative, se non il capolavoro, dell'Illuminismo radicale del primo Settecento»<sup>14</sup>: sulla struttura, contenuti ed importanza di essa mi soffermerò *infra* al § 2.

Nel 1733 scoppiò la guerra di successione polacca, durante la quale, e a seguito della quale, gli austriaci persero il loro dominio sull'Italia meridionale. Re di Napoli divenne Carlo di Borbone, futuro re di Spagna. Giannone sperò di poter tornare nella sua città e nell'agosto 1734 partì per Venezia. Nella Repubblica della Serenissima ricevette un'ottima accoglienza e addirittura gli venne prospettato il conferimento di un insegnamento di diritto all'Università di Padova<sup>15</sup>.

Le aspettative furono tutte disattese: a causa dell'opposizione della Santa Sede, Giannone non ottenne la cattedra e le nuove autorità partenopee gli negarono il permesso per rientrare a Napoli, temendo che potessero insorgere tensioni con il Papa<sup>16</sup>.

Peraltro il soggiorno veneziano fu bruscamente interrotto da un provvedimento d'espulsione, sollecitato dal Santo Ufficio<sup>17</sup> nel settembre 1735. Condotto via mare nel ferrarese, all'epoca territorio dello Stato pontificio, riuscì, anche grazie all'aiuto di Ludovico Muratori<sup>18</sup>, a sottrarsi alla cattura da parte dell'Inquisizione e a raggiungere prima Milano e poi – non essendo gradita dalle autorità la sua presenza – a trovare rifugio a Ginevra.

Ma la caccia all'eretico continuava e il 25 marzo 1736<sup>19</sup>, durante una trasferta, un'infida guida prezzolata lo fece sconfinare in territorio savoiaro, dove fu arrestato. Giannone, infatti, era ritenuto dal ministro piemontese, Carlo Vincenzo Ferrero d'Ormea, una sorta di «merce di scambio»<sup>20</sup> per ottenere un Concordato con la Santa Sede a condizioni vantaggiose.

Due anni dopo l'arresto, Giannone abiurò avanti all'inquisitore, Fra Giovanni Alberto Alfieri, e fu, quindi, assolto. Sennonché, poiché il testo dell'abiura dava àdito a sospetti di riserve mentali<sup>21</sup>, su pressioni della Santa Sede Giannone non fu scarcerato. Iniziava così un lungo periodo di detenzione, caratterizzato anche da vessazioni<sup>22</sup>, (durante il

---

<sup>13</sup> In questo periodo Giannone scrisse due opere a sua difesa: *La professione di fede*, in risposta ad un libro denigratorio pubblicato dal gesuita Giuseppe Sanfelice, e *l'Apologia dell'Istoria civile di Napoli*.

<sup>14</sup> Ricuperati, *Giurisdizionalismo, deismo, libero pensiero*, cit., 139.

<sup>15</sup> Cfr. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, cit., 249 e segg.

<sup>16</sup> Cfr. Merlotti, voce *Giannone Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (2000) [https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-giannone\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-giannone_%28Dizionario-Biografico%29/)

<sup>17</sup> Cfr. Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone*, cit., 27.

<sup>18</sup> Cfr. Carpanetto-Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, cit., 154.

<sup>19</sup> Cfr. Venturi, *Settecento riformatore – I. Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1998, 25. Sulle drammatiche vicenda della cattura v. anche Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, cit., 321 e segg. L'autobiografia si chiude *sostanzialmente* con l'autunno/inverno del 1736 (quindi, un semestre dopo l'arresto). Seguono due pagine relative all'anno 1737 e due pagine relative al 1738 (in cui dà atto dell'abiura) e mezza pagina relativa al biennio 1739/40.

<sup>20</sup> Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone*, cit., 28.

<sup>21</sup> Sul punto recentemente v. Schlüter, *L'ironie et son au-delà: stratégies discursives et performatives dans les écrits de Giannone*, in Ricuperati-Schlüter, *L'Affaire Giannone*, cit., 275 e segg., spec. 282 e segg. (ed ivi anche il testo dell'abiura). Sul punto v. anche Ferrari, *La mente di Pietro Giannone*, lezione VIII, Milano, 1868, (ora in <https://livros01.livrosgratis.com.br/lb000328.pdf>, 66.

<sup>22</sup> Cfr. Ferrari, *La mente di Pietro Giannone*, cit., lezione X.

quale scrisse anche quattro libri<sup>23</sup>, in cui, in modo non convincente, sostenne tesi in contrasto con ciò che aveva affermato nel *Triregno*<sup>24</sup>, che terminò con la sua morte il 17 marzo 1748.

A ragione, dunque, poco più di vent'anni dopo la sua morte, in una lettera del maggio 1769 di Bernardo Tanucci, primo ministro del Ferdinando IV, fu definito «il più ingiustamente perseguitato uomo che il regno abbia prodotto in questo secolo»<sup>25</sup>. Un vero martire delle libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di espressione, contro il quale non mancarono, nei secoli successivi, veementi attacchi, viziati da non poca faziosità, da parte di autori cattolici (tra cui Alessandro Manzoni)<sup>26</sup>.

## 2. L'opera incompiuta de *Il Triregno*

Come si è accennato, nel 1731 Giannone iniziò a lavorare all'ambizioso progetto de *Il Triregno*.

L'opera costituì uno degli scritti più temuti da parte dell'Istituzione ecclesiastica. E a ragion veduta poiché, dal punto di vista di un cristiano<sup>27</sup>, mette in discussione le fondamenta su cui quell'Istituzione si è sviluppata ed affermata<sup>28</sup>, con un formidabile intreccio di ricostruzioni e riflessioni storiche, filosofiche e teologiche. E Giannone – ovviamente – ne era perfettamente consapevole, tanto che nella Prefazione scritta l'8 luglio 1735 (a Rovere di Cré presso Rovigo) – Prefazione andata smarrita e poi ritrovata da Ricuperati alla fine del secolo scorso<sup>29</sup> – scriveva ai destinatari dell'opera (le «*Alte*,

<sup>23</sup> *Discorsi sopra gli annali di Tito Livio* (concluso nel 1739), *l'Apologia de' teologi scolastici* (1739-41), *La Chiesa sotto pontificato di S. Gregorio il grande* (1741-42), e *L'Ape ingegnosa* (1743-44).

<sup>24</sup> Invero, in questi apparenti *revirements* sembra manifestarsi il dramma (che non può non impietosire) dell'uomo che avrebbe voluto uscire dal carcere e passare gli ultimi anni della sua vita nell'amata ed agognata Napoli (cfr. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa*, cit., 558). Ovviamente a tutti è dato di poter cambiare idea anche su questioni su cui per anni si sono sostenute pubblicamente tesi «a spada tratta». Sennonché, quando ciò accade, di solito ci si sofferma sul mutamento d'opinione e lo si spiega. Ebbene, tutto ciò Giannone non fa e ciò lascia perplessi. Un intellettuale della sua levatura, che ha aspramente criticato certe scelte dottrinali e certe politiche ecclesiastiche, non poteva prendere le distanze da certe sue precedenti affermazioni senza giustificazione alcuna e sulla base di affermazioni di natura meramente fideistica, che erano state oggetto di critica, con toni ironici.

<sup>25</sup> Il documento (una lettera con cui si conferiva una pensione al figlio di Giannone) è menzionato nella nota finale del saggio introduttivo di Panzini, *Vita di Pietro Giannone*, in Giannone, *Opere postume*, Lugano, 1837, 101 ed è riportata anche da Ferrari, *La mente di Pietro Giannone*, Milano, 1868, lezione X (ora in <https://livros01.livrosgratis.com.br/lb000328.pdf>, 28), e menzionata da Marini, *Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento*, Bari, 1950, 141.

<sup>26</sup> Cfr. sul punto Merlotti, *Accuse e silenzi: Alessandro Manzoni versus Giannone*, in *Il Giannone*, anno I, numero 2, 61 e segg. e riguardo alla faziosità (ma il termine è mio), spec. 76 e segg.; Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone*, cit., 154 (che si sofferma sull'infondatezza dell'accusa di plagio).

<sup>27</sup> A tale proposito è opportuno ricordare un'affermazione di Jemolo, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del seicento e del settecento*, cit., 306, secondo il quale Giannone «evidentemente è scrittore cattolico nell'*Istoria civile* e non lo è più nel *Triregno*» (il motivo risulterà chiaro quando si affronterà, seppur molto sinteticamente, l'esame di quest'opera). Giannone, tuttavia, resta comunque un uomo dallo spirito religioso, un cristiano che auspicava la riscoperta da parte della Chiesa della semplicità del messaggio evangelico (v. *infra*, anche se soltanto in estrema sintesi, nel testo dopo il richiamo di nota 35).

<sup>28</sup> Sul punto v. Vigezzi, *Pietro Giannone, storico e riformatore*, Milano, 1961, 217 e segg., ma anche 256.

<sup>29</sup> La Prefazione è pubblicata in calce al saggio di Ricuperati, *Dopo la «Giannoniana»: problemi di edizione, nuovi reperimenti di fonti e la prefazione perduta del «Triregno»*, in AA.VV., *L'Europa tra Illuminismo e Restaurazione*, a cura di Alatri, Roma, 1993, 47 e segg., spec. 78 e segg.

*Potenti e Sovrane Potestà della Terra*») che essa «istessa dimostrerà che l'autore non potea farvene dono, se non dopo la sua morte, la qual avendolo sciolto da tutti i legami, e sottratto dalle miserie e timori di questa mortal vita, lo rende ora sicuro di patimenti, riposando in un sonno ed oscuro oblio fuor d'ogni odio, ed altrui invidia e maldicenza, niente perciò curando che rimanesse con lui ricoverto e nascosto eziandio il suo nome»<sup>30</sup>.

Ed è probabile – per quel che può valere un'ipotesi di questo genere, atteso che non potrebbe mai essere verificata – che se *Il Triregno* fosse stato diffuso come lo era stata *l'Istoria*, esso avrebbe avuto sulla cultura del tempo un impatto enorme<sup>31</sup> (anche se i temi trattati non erano affatto nuovi nella letteratura dell'epoca): è, infatti, una serrata critica al «*Regno papale*», cioè a quella particolarissima forma di potere che, «senza che si fossero adoperati eserciti armati, ha disteso le sue conquiste sopra la maggior parte della terra, e, senza milizia, senza presidi, forti e castelli, se stesso difenda e conservi»<sup>32</sup>.

L'opera si articola in tre volumi: il primo dedicato al *Regno terreno*, il secondo al *Regno celeste*, il terzo, incompiuto, al *Regno papale*.

Non è possibile qui soffermarsi su una dettagliata analisi di ogni volume.

E' sufficiente ricordare che, nel primo, Giannone svolge un'indagine sulle tradizioni dell'antichità più remota (ivi comprese quelle dell'Antico Testamento), che, come è stato ben posto in risalto, approda ad una convinzione: «per tutte ..., ancor prima che venissero istituite leggi scritte e precise norme a regolamentare vita civile e sentimento religioso, era vigorosamente in atto un “regno terreno” e in esso non era contemplata idea alcuna di altra vita dopo l'attuale e di altra felicità all'infuori del benessere materiale e temporaneo che si ricava dal vivere quotidiano»<sup>33</sup>.

In altri termini, come afferma Ricuperati, «l'intuizione fondamentale che percorre tutto il *Regno terreno* è la corporeità totale dell'uomo, il valore tutto terreno e materiale della sua felicità e infelicità e quindi anche del suo rapporto con Dio»<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Secondo Ricuperati, *Dalla storia all'antropologia religiosa: l'ultima opera dal carcere*, in *La città terrena di Pietro Giannone*, cit., 113 e segg., spec. 140, nota, 85, «il testo ... fa pensare non tanto che Giannone pensasse ad una edizione postuma, quanto anonima, presentando la sua proposta come quella di un morto».

<sup>31</sup> Cfr. Ricuperati-Schlüter, *L'Affaire Giannone*, cit., 23, che riferiscono l'opinione in tal senso del ministro savoiardo Vincenzo Ferrero, marchese di Ormea, l'uomo che, come si vedrà tra breve, s'impegnerà a fondo per la cattura dell'esule Giannone. Vedasi anche Ricuperati, *Non Swedenborg, ma Giannone*, in *La città terrena di Pietro Giannone*, cit., 39 e segg., spec. 42. Significativa, sotto questo profilo, è l'avvertenza (segnalata da Bertelli, *Giannonica. Autografi, manoscritti e documenti della fortuna di Pietro Giannone*, Napoli, 1968, 92) apposta da un copista ad una copia di un manoscritto del secondo volume de *Il Triregno*, dedicato al *Regno celeste*, conservata presso la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Napoli: «Chi deve entrare nella lettura di questo libro è necessario, per non restare offeso nelle regole della Religione Cristiana, che vi entri colla prevenzione ricavata da chi descrive la vita dell'Autore medesimo, cioè che con tal libro l'Autore manifesta una totale avversione a' dogmi della Chiesa Cattolica Romana, ed intorno a quegli specialmente dell'Eucarestia, Penitenza, del Purgatorio, del culto delle Immagini, delle Reliquie, dell'autorità ed infallibilità della Chiesa. (...)».

<sup>32</sup> Giannone, *Del regno papale*, cit., 3.

<sup>33</sup> Mannarino, *Le mille favole degli antichi*, Firenze, 1999, 20.

<sup>34</sup> Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, cit., 442. Questa ricostruzione, che aveva trovato affermazioni anche in Autori vissuti in epoche precedenti a quella di Giannone (in tal senso Hobbes, Spinoza e Toland) è recepita da teologi cattolici, con riguardo specifico agli Ebrei. In tal senso Barbaglio, (voce) *Risurrezione e immortalità*, in *Dizionario Teologico Interdisciplinare*, III, Brescia, 1977, 119 e segg., scrive: «nell'Antico Testamento soltanto tardivamente si giunse a prospettarsi un futuro accettabile al di là della morte. Per secoli gli israeliti vissero nella persuasione che indifferentemente gli uomini cadessero alla fine nel regno tenebroso e polveroso dei morti, ridotti a larve, privi di vera vita, rassegnati ad un'esistenza

Solo con la predicazione di Gesù Nazareno, secondo Giannone, «un altro regno dovea palesarsi e promettersi non già a' soli ebrei, ma a tutto il genere umano, non già materiale e sensibile, ma spirituale e celeste. Per conseguenza altri mezzi, altri riti, altre leggi, altre massime e tutte varie e differenti doveano stabilirsi. Il primo riguardava il riposo di questo mondo. Questo secondo riguarderà non mondane felicità, ma sublimi e celesti»<sup>35</sup>.

Terminato il primo volume del *Triregno* con queste parole, all'inizio del secondo, Giannone enuncia ciò che si propone di determinare: «che cosa si fosse questo nuovo regno celeste, dove sia posto, a chi promesso e che debba farsi per poterlo conseguire quando arriverà, e se “*in die novissimo, in consummatione saeculi*”»; che sarà frattanto delle nostre anime prima della resurrezione de' loro corpi; ...»<sup>36</sup>.

Giannone pone l'accento sull'essenza del messaggio cristiano: per ottenere il regno di Dio ciò che conta è il compimento di opere buone (va sottolineato il richiamo al passo della lettera dell'apostolo Giacomo: «mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede» – Gc. 2, 18), la fede che Gesù Nazareno è il Messia, la pratica di due soli riti, il battesimo e l'eucarestia<sup>37</sup>. Ma ciò che Giannone sottolinea è che il regno celeste si aprirà solo alla fine dei tempi, *in consummatione saeculi*; non esiste per lui una visione beatifica immediata di Dio *post mortem*, che definisce una falsa dottrina che iniziò a porsi intorno al IV-V sec. d. C. a causa del ritardo del ritorno del Cristo e che trovò fondamento in particolare nell'interpretazione erronea di alcuni passi del Nuovo Testamento da parte dei padri della Chiesa, condizionati dalla filosofia platonica<sup>38</sup>. Fin da bambini – sottolinea il nostro Autore – ci è stato «istillato» che dopo la morte del corpo le anime o «volano» in cielo o «piombano» nell'inferno<sup>39</sup>; sennonché v'è da chiedersi quale sarebbe la necessità della risurrezione dei corpi se le anime, come è stato stabilito dal Concilio di Firenze del 1438-39 (le cui affermazioni sono state richiamate anche dal Concilio Vaticano II, nella costituzione dogmatica *Lumen gentium*, al § 49), sono destinate immediatamente ad entrare nel regno dei cieli<sup>40</sup>.

Il terzo volume, come si è accennato, è dedicato al *Regno papale*, il quale, secondo Giannone, è una forma particolarissima di potere che, «senza che si fossero adoperati eserciti armati, ha disteso le sue conquiste sopra la maggior parte della terra, e, senza milizia, senza presidi, forti e castelli, se stesso difenda e conservi»<sup>41</sup>.

Il regno papale non è un dominio su un determinato territorio, ma è rappresentato dalla pretesa supremazia su tutti i poteri e su tutti gli aspetti della vita dei cristiani: «in vigor di questo regno essi [i papi] pretendono spiantare i regni e fargli risorgere a loro arbitrio; deporre gl'imperatori, i re e tutti i principi da' loro imperi, da' loro regni e

---

umbratile e spettrale. L'inizio indiscusso di una vera speranza valida per i singoli è infatti databile al secolo II».

<sup>35</sup> Giannone, *Del regno terreno*, Bari, 1940, 391.

<sup>36</sup> Giannone, *Del regno celeste*, cit., 7.

<sup>37</sup> Giannone, *op. ult. cit.*, 41 e segg.

<sup>38</sup> Giannone, *Del regno celeste*, cit., 87.

<sup>39</sup> Giannone, *op. ult. cit.*, 135. Le tre forme verbali sono proprie di Giannone.

<sup>40</sup> Quanto alla sorte delle anime prima della resurrezione *in consummatione saeculi*, Giannone formula un'ipotesi: «questo spirito ... ritornerà e si confonderà nella gran massa di quello spirito vivificante dell'uomo, che ugualmente fu insufflato a' figliuoli di Adamo che a' giumenti, fuori dal suo corpo non sarà certamente capace d'operazione alcuna, e molto meno di sentir pena e godimento alcuno, perché in se stesso non ha stato alcuno perfetto, com'è quello degli angeli, ma fu creato per informazione de' corpi umani e per far sorgere l'uomo *in animam viventem*. Né possiamo concepir l'uomo senza queste due sostanzialissime parti, le quali, separate, riducono l'uomo a nulla; sicché ciascuna ritorna nel suo antico essere ... [il] corpo ... si risolverà in terra, donde fu formato, e ... [l'] anima, che ritornerà e si confonderà nella gran massa di quello spirito vivificante, germinante ed operante per cui s'informa l'universa carne» (Giannone, *op. ult. cit.*, 212).

<sup>41</sup> Giannone, *Del regno papale*, cit., 3.

stati, e trasferirgli ad altre famiglie e nazioni; che possino assolvere i loro sudditi da' giuramenti di fedeltà, e disobbligargli di pagar loro i tributi, e muovere eziandio le armi contro gli stessi loro legittimi e naturali sovrani; che possino investire delle terre ed isole discoperte e da scoprirsi chi sarà di loro grado, e rendersele a sé tributarie»<sup>42</sup>. Ancora, si vuole che «il papa in terra possa tutto ciò che può Iddio, ..., e che possa tramutare il bene in male, l'ingiustizia in giustizia, i vizi in virtù, il quadrato in ritondo; ed infine sia sopra, contro e fuori d'ogni legge e d'ogni diritto, anche naturale ed apostolico, dispensando a tutti i divieti, costituzioni, statuti e quanto mai non men dall'umane che dalle divine leggi fosse stabilito»<sup>43</sup>.

Nessun'altra religione ha avuto una simile sorte; nessun'altra religione ha assorbito l'*imperium*.

Senonché è proprio per la caratteristica della religione cristiana di non essere preordinata alla conservazione dello Stato che si è pervenuti alla distinzione tra potere temporale e potere spirituale; e questa distinzione – secondo la ricostruzione di Giannone – ha portato, nel corso tempo, alla pretesa del secondo di una supremazia sul primo. Pretendendo i successori degli apostoli di avere le chiavi del regno celeste e di poter decidere che cosa fosse il giusto e l'ingiusto, l'onesto e il disonesto, e, quindi «resi giudici della bontà e reità delle azioni umane, decidendo quali fossero le buone ed innocenti ... e quali al rovescio le ree e colpevoli ... fu facile porre sotto il giogo e sotto la lor censura non pur i popoli, ma i principi stessi. Onde si fece che in progresso di tempo si rendessero tremendi a' primi e sospetti a' secondi, li quali mal poterono poi scuotersi il giogo che, per dappocaggine de' loro maggiori e per l'ignoranza e superstizione de' popoli, si videro posto su le loro cervici»<sup>44</sup>.

Le prime fondamenta di questo regno papale si posero già con Costantino quando s'introdusse un'aristocrazia nella Chiesa, mercé l'istituzione di esarchi, patriarchi, arcivescovi e metropolitani. Poi questo potere si è via via consolidato nel corso dei secoli, pur con alterne vicende<sup>45</sup>.

### 3. Considerazioni finali

Ci si potrebbe chiedere il motivo per cui Giannone, allo scopo di attaccare il potere papale, affronti approfonditamente temi religiosi, teologici, che vanno fino al cuore dell'escatologia<sup>46</sup>. La risposta sembra evidente: Giannone era convinto che il progetto politico dei giurisdizionalisti, che contemplava un ridimensionamento del potere papale, non poteva essere realizzato solo mediante l'adozione di legislazioni *ad hoc*,

<sup>42</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 5

<sup>44</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>45</sup> Il progetto del terzo libro prevedeva un'opera divisa in dieci parti, una per ognuno dei dieci periodi in cui Giannone aveva diviso la storia della Chiesa. Fino all'ultimo decennio del secolo scorso si era ritenuto che Giannone avesse potuto completare solo il primo periodo, quello che va dalle origini della Chiesa fino a Costantino (ed è composto da cinque capitoli) e che la seconda parte, che doveva trattare della storia della Chiesa dalla conversione di Costantino al pontificato di Gregorio Magno (e doveva articolarsi in diciassette capitoli) si interrompesse al sesto capitolo, in cui sono esaminate le cause iniziali dell'affermazione del primato del vescovo di Roma. Senonché Ricuperati ha trovato presso l'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede un manoscritto del *Triregno*, in cui Giannone aveva completato non solo il secondo dei periodi della Chiesa, come da lui classificati, ma anche il terzo. Queste parti, di cui, ovviamente, era priva l'edizione del *Triregno* pubblicata, per i tipi dell'editore Laterza, a cura di Parente nel 1940, sono state pubblicate a Torino nel 2020 col titolo *Nuovi codici del Triregno*, a cura di Montano ed introduzione di Ricuperati.

<sup>46</sup> Giannone, tra l'altro, oltre a soffermarsi a lungo sulla questione dell'immediata ammissione *post mortem* alla visione beatifica di Dio, tratta anche dell'eternità dell'inferno, dell'esistenza del purgatorio, di forme di superstizione e di paganizzazione del cristianesimo, mercé distorte forme di venerazione dei santi: temi che ancora oggi, *mutatis mutandis*, sono oggetto di discussione nell'ambito teologico.

che, per esempio, colpissero le immunità ecclesiastiche, sottoponessero ad *exequatur* l'efficacia in uno Stato di provvedimenti ecclesiastici (*in primis*, la scomunica), controllassero l'assegnazione di benefici ecclesiastici, intervenissero sulle attività degli Ordini regolari; così come nemmeno era sufficiente la dimostrazione sul piano storico e giuridico dell'infondatezza delle pretese derivanti dalla Donazione di Costantino, attesa la sua falsità, o delle teorie del primato petrino e della *plenitudo potestatis*. Giannone comprese – senza con ciò attribuirgli una priorità – che il ridimensionamento non poteva passare che da un attacco anche a determinate convinzioni di ordine spirituale e teologico, fondate su false interpretazioni della Bibbia, su influenze filosofiche che nulla avevano a che fare con l'essenzialità del messaggio evangelico, su forme di paganizzazione e di superstizione.

«Troppo» potremmo (amaramente) dire in un contesto in cui il processo di laicizzazione dello Stato era ben lontano dall'affacciarsi. A parte il fatto che anche i giurisdizionalisti non erano certo esenti da forme di intolleranza<sup>47</sup>; le persecuzioni erano lungi dal terminare, come ci hanno insegnato – per restare nei limiti del sec. XVIII<sup>48</sup> – Voltaire (con la tragica vicenda di Jean Calas, esposta nel *Trattato sulla tolleranza*) e Beccaria (che, nel 1764, nel *Dei delitti e delle pene* doveva ribadire la differenza tra reato e peccato<sup>49</sup>, già evidenziata da Locke nel 1685 nella *Lettera sulla tolleranza*<sup>50</sup>). Ma Giannone era morto da oltre quarant'anni quando il conte di Mirabeau il 22 agosto 1789, discutendo all'Assemblea nazionale le norme sulla libertà di religione (sancita poi dall'art. 11 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, secondo cui «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi») affermò: «Non vengo qui a predicare la tolleranza. La più illimitata libertà religiosa è per me un diritto tanto sacro che la parola tolleranza che tenta di esprimerla mi sembra in qualche modo tirannica essa stessa, perché l'esistenza dell'autorità, che ha il potere di tollerare, attenta alla libertà di pensiero per il fatto stesso che tollera e che pertanto potrebbe non tollerare». Un insegnamento ripreso poco più di 110 anni dopo da Francesco Ruffini per cui «... la tolleranza, che è una mirabile virtù privata, ha nei rapporti pubblici un suono odioso ... La parola tolleranza presuppone l'esistenza di uno Stato confessionalistico, cioè di uno Stato che crede necessario di fare anch'esso, come persona collettiva, professione di un determinato culto ... lo Stato moderno non deve più conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poiché quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa invece diritto del cittadino verso lo Stato»<sup>51</sup>.

Un insegnamento la cui attualità, purtroppo, è drammaticamente evidente, come risulta, per esempio, anche da provvedimenti legislativi (regionali), oggetto di declaratorie d'incostituzionalità<sup>52</sup>, con cui si è cercato di ostacolare costruzioni di luoghi di culto non cristiani. Provvedimenti che si pongono in linea di continuità con leggi regionali (tuttora vigenti), che, hanno imposto l'apposizione del crocifisso negli immobili regionali (L. reg. Lombardia 21 novembre 2011, n. 18, «Esposizione del crocifisso negli immobili regionali»), con buona pace del principio di laicità dello

<sup>47</sup> Cfr. Jemolo, *Stato e Chiesa negli scrittori del Seicento e del Settecento*, cit., 291. Nella società degli inizi del secolo XVIII, il clima di intolleranza religiosa era prevalente: cfr. Ruffini, *La libertà religiosa – Storia dell'idea*, Milano, 1992, 272 e segg. (la prima edizione del libro è del 1901).

<sup>48</sup> Senza dimenticare nell'ultimo decennio del sec. XVII il processo agli ateisti a Napoli, su cui v. Capra, *Gli italiani prima dell'Italia*, Roma, 2014, 29 e segg. Si veda inoltre, per quanto riguarda conversioni forzate Schlüter, *L'ironie et son au-delà*, cit., 283 e segg.

<sup>49</sup> Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XXXIX.

<sup>50</sup> «Infatti non spetta al magistrato punire con le leggi o colpire con la spada tutte le cose che ritiene esser peccati davanti a Dio» (Locke, *Lettera sulla tolleranza*, Bari, 1994, 35).

<sup>51</sup> Ruffini, *Libertà di religione*, cit., 10

<sup>52</sup> Cfr. Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63; Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254.



Stato<sup>53</sup>, in reazione alle richieste giudiziali da parte di cittadini dell'eliminazione nelle scuole pubbliche del simbolo cristiano<sup>54</sup>. Ancora: mi sembra che, *mutatis mutandis*, un analogo discorso possa farsi in relazione a provvedimenti legislativi con cui si sono limitati i diritti inviolabili delle persone in virtù di principi fideistici, come è avvenuto con plurime scelte in materia di procreazione medicalmente assistita<sup>55</sup>, ovvero con scelte, per così dire, «inerziali», come nel caso dell'omesso intervento legislativo, pur sollecitato dalla Corte costituzionale, in materia di suicidio assistito<sup>56</sup>, o sull'eutanasia, o in materia di tutela penale contro l'omofobia.

---

<sup>53</sup> Cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Foro it.*, 1989, I, 1332, con nota di Colaianni.

<sup>54</sup> Sulla questione, risolta almeno per il momento, da Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, mi permetto rinviare al mio *Proposte di modifiche costituzionali e principio di laicità dello Stato*, in *Questione Giustizia*, 2005, 299 e segg.

<sup>55</sup> Penso qui alle declaratorie d'incostituzionalità che hanno colpito la L. 40 del 2004: Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151; Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162; Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96; Corte cost., 11 novembre 2015, n. 229.

<sup>56</sup> Cfr. Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207 e Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242.